



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economico e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 2426).

Repertorio atti n. 190/CU del 18 novembre 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 18 novembre 2021:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota DAGL-0012260 del 28 ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2021, ai fini del parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che lo schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146 è stato trasmesso, con nota DAR 18229 del 3 novembre 2021, alle Regioni, alle Province autonome, agli Enti locali e a tutti i Ministeri competenti, con convocazione di una riunione tecnica per il giorno 8 novembre 2021 per l'esame del provvedimento;

CONSIDERATO che, nel corso del suddetto incontro tecnico, le Regioni hanno fatto pervenire dei primi contributi su alcune proposte emendative che sono state trasmesse a tutte le amministrazioni interessate con nota DAR 18645 del 9 novembre 2021;

CONSIDERATO, altresì che, con nota DAR 19064 del 15 novembre 2021, sono stati trasmessi alle medesime amministrazioni gli ulteriori emendamenti anticipati in sede tecnica dalle Regioni e pervenuti in data 9 novembre 2021 (acquisiti al numero di protocollo 18667) relativi, in particolare, all'art. 13, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dello schema del provvedimento in oggetto;

CONSIDERATO che:

- le Regioni, nel corso di questa Conferenza, hanno espresso parere favorevole sullo schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento che allegato al presente Atto ne costituisce parte integrante, richiedendo una soluzione condivisa sulle tematiche in esso contenute da veicolare nel provvedimento durante l'iter parlamentare ed hanno ribadito la disponibilità al confronto con il Governo;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economico e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - con nota DAGL-0012260 del 28 ottobre 2021.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini

18/11/2021



21/149/CU11/C2/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146, RECANTE MISURE URGENTI IN
MATERIA ECONOMICO E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE
INDIFFERIBILI (S 2426)**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 11) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'espressione del parere all'accoglimento degli emendamenti in allegato. Al riguardo si chiede una soluzione condivisa alle tematiche di seguito elencate da veicolare nel provvedimento durante l'iter parlamentare ribadendo la disponibilità al confronto con il Governo.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con lettere del 21 e del 22 settembre scorso al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro della Salute, al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha anticipato alcune criticità sul fronte degli equilibri dei bilanci regionali sia per la parte "Sanità" che per le "Minori entrate", temi da affrontare con urgenza prima della chiusura dell'esercizio 2021, auspicando che in vista della manovra di bilancio 2022 potessero trovare soluzione nel DL "Fiscale" che disciplina i flussi finanziari anche per il 2021

Dall'esame del decreto 146/2021 non emergono risposte per nessuna delle criticità evidenziate.

Sul versante "Sanità" le Regioni e le Province autonome stanno registrando un significativo scostamento sulla spesa sanitaria a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria anche nell'anno 2021 che attualmente non è coperto da finanziamenti in decreti emergenziali. Per questo motivo era stata evidenziata:

- l'importanza di rafforzare ulteriormente la flessibilità nell'utilizzo delle risorse emergenziali messe a disposizione di ogni singola Regione e Provincia autonoma superando i vincoli, le priorità e le limitazioni poste della normativa emergenziale stante il perdurare nel 2021 di una fase eccezionale e non di una gestione ordinaria della "Sanità";
- la necessità di un finanziamento eccezionale per l'anno 2021 per salvaguardare gli equilibri del sistema sanitario nazionale per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla

tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie, in quanto:

- ✓ alcuni interventi previsti per norma di legge nell'anno 2021 sono privi di adeguata copertura economica; in altri casi, gli interventi sono finanziati parzialmente soltanto per una parte dell'anno;
- ✓ le risorse del c.d. *Payback* farmaceutico sono state utilizzate dalle Regioni per far fronte alla copertura delle spese 2020 per la gestione emergenziale;
- ✓ complessivamente si rilevano minori risorse nell'anno 2021 per oltre 2,2 mld di euro rispetto all'anno 2020;
- ✓ nel 2021 non si può ricorrere ai Fondi Europei (FESR e FSE) per la copertura delle spese sostenute dalle Regioni per far fronte alla gestione emergenziale, DPI in primis;
- ✓ l'emergenza pandemica ha accentuato le problematiche che interessano il settore socio-sanitario e socio-assistenziale: necessario il "ristoro" dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni ed ai servizi erogati nella fase emergenziale per sostenere queste strutture.

Sul versante minori entrate accertate per il 2021 nei bilanci regionali, si rileva che i rendiconti 2020 ormai approvati, e nella maggior parte dei casi anche parificati dalla Corte dei Conti, evidenziano importanti scostamenti di entrata per alcune regioni che ovviamente si ripercuotono anche sugli equilibri nell'esercizio 2021.

Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ancorché utilizzabile nel biennio 2020 e 2021, è risultato incapiente per alcune Regioni già per l'esercizio 2020 e non è sufficiente a coprire le minori entrate 2021 soprattutto a fronte del crollo degli accertamenti derivanti dall'attività di controllo. Pertanto, la compensazione non è in grado di garantire per una parte delle Regioni le entrate che erano state prefissate con la manovra 2020- 2021.

Inoltre, si sottolinea che le norme che prevedono il rimborso di spese legali e spese di notifica all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento di ruoli straordinario ex lege e non per provvedimenti di sgravio disposti dall'ente creditore (enti territoriali) (vedi articolo 4, ai commi 4-11 del DL 41/2021; art. 4 del D.L. 23/10/2018, n. 119), aggravano ulteriormente la situazione: all'interno della disciplina dell'equilibrio di bilancio di competenza a cui gli enti territoriali sono tenuti, tali norme determinano un aggravio della spesa senza entrate correlate.

Inoltre si ravvisano ulteriori criticità per i profili giuridici dell'articolo 13 inerente "*Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" evidenziate nell'Allegato 2, unitamente ad alcune proposte di modifica.

Roma 18 novembre 2021



ALLEGATO 1

EMENDAMENTI AL DL 146/2021 “MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI” (S 2426)

1. Emergenza sanitaria anno 2021	1
2. Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario.....	2
3. Abrogazione spese di notifica e spese legali cartelle “Saldo e Stralcio”	3
4. Slittamento termini - integrazione art.68 DL 18/2020.....	6
5. Termini entrata in vigore aliquote ECOTASSA.....	9

1. Emergenza sanitaria anno 2021

1. Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

“Articolo 13 bis (Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

- 1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.”*
2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

Conseguentemente:

- a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;*
- b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.*

Relazione

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con lettere del 21 e del 22 settembre scorso, ha evidenziato che le Regioni e le Province autonome stanno facendo fronte a una maggiore spesa sanitaria a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria anche nell'anno 2021 che attualmente non è coperta da finanziamenti in decreti emergenziali, oltreché dall'assenza per l'anno in corso del



finanziamento per le spese emergenza COVID-19 che pur sono state limitate soprattutto al primo quadrimestre dell'anno scorso, e delle risorse per il *pay-back* farmaceutico utilizzate per la copertura della gestione emergenziale del 2020 in linea con uno spiccato senso di responsabilità. Si rende necessario per salvaguardare gli equilibri del sistema sanitario nazionale con un incremento eccezionale del fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021.

2. Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario

1. All'articolo 16 è inserito il seguente comma:

“3 bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le Regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.”.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

Tabella A

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
Totale	364.658.430,08

Relazione

Al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci delle Regioni tutelando, altresì, gli investimenti pubblici nelle Regioni a statuto ordinario, è incrementato il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni istituito dal DL 34/2020 che, ancorché utilizzabile nel biennio 2020 e 2021, risulta incante



per alcune Regioni già per l'esercizio 2020, pur avendo tutto il comparto rispettato l'obiettivo di finanza pubblica oltre che l'equilibrio economico. Le entrate registrate dai bilanci regionali nel 2021 registrano un forte calo soprattutto a fronte del crollo degli accertamenti derivanti dall'attività di controllo stante le proroghe legislative per la riscossione tributaria.

Per garantire le entrate prefissate nel biennio con la manovra 2020- 2021 secondo il principio contabile della competenza con cui sono costruiti i bilanci regionali, è necessario un incremento del Fondo di cui all'art.111 del DL 34/2020 per salvaguardare gli equilibri di bilancio che, peraltro, per gli importi in questione assicurano la copertura finanziaria di investimenti regionali. All'onere si provvede con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 1 dell'articolo 16, mantenendo il vincolo finalizzato alla spesa per investimenti.

Il riparto delle risorse aggiuntive è definito in proporzione alla stima delle minori entrate registrate nel 2021 rispetto al 2019 e dei ristori erogati nell'esercizio 2020 per la copertura delle minori entrate del biennio 2020 - 2021.

3. Abrogazione spese di notifica e spese legali cartelle “Saldo e Stralcio”

1. All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“15 bis. È abrogato il comma 8, dell'articolo 4 del decreto - legge 22 marzo 2021, n.41 (convertito, con modificazioni nella legge 21 maggio 2021, n.69.

15 ter. A decorrere dall'anno 2022 non trova applicazione l'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 4 del decreto - legge del 23/10/2018, n. 119 convertito in legge del 17/12/2018 n. 136. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”


2. All'onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

I fini dell'emendamento sono l'abrogazione e la sospensione dal 2022 di norme che prevedono il rimborso di spese legali e spese di notifica all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento di ruoli straordinario ex lege e non per provvedimenti di sgravio disposti dall'ente creditore (enti territoriali). Lo Stato, nel legiferare, non ha previsto né la compensazione per queste minori entrate per gli enti territoriali né si è fatto carico del rimborso di queste spese legali e di notifica che sono, al contrario, poste in carico agli enti per provvedimento di legge.

Infatti, l'articolo 4, ai commi 4-11 del DL 41/2021, dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017.

Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni sul precedente stralcio (di cui di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, ovvero lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). Inoltre, le spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti, ove non ancora saldate al 23 marzo 2021, sono rimborsate all'agente della riscossione. **Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente.** Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31



dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall'agente della riscossione all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Anche l'art. 4 del D.L. 23/10/2018, n. 119 ha disposto lo Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010". Di nuovo, le ricadute per gli enti territoriali sono minori entrate per i crediti annullati e maggiori spese dovute al comma 3 dell'art 4 che prevede a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione sino a tutto il 2040, in rate annuali il rimborso delle spese esecutive (ex art, 4 comma 1 d.l. 119/2018). Il comma 3 dello stesso articolo 4 dispone che per i carichi viene presentata richiesta di rimborso al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, con oneri a proprio carico.

All'interno della disciplina dell'equilibrio di bilancio di competenza a cui gli enti territoriali sono tenuti, tali norme determinano un aggravio della spesa senza entrate correlate, anche alla luce delle minori entrate che gli enti hanno subito a causa della pandemia e non completamente compensate dal fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e Province autonome, di cui all'art.111 del DL 34/2020, se ne chiede l'abrogazione e la sospensione.

D.L. 22/03/2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70.

**Art. 4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi
In vigore dal 23 marzo 2021**

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020:

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.»;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.».

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge



19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. ²⁶

6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

D.L. 23/10/2018, n. 119 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Publicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2018, n. 247.

Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ⁽¹⁶⁾
In vigore dal 30 giugno 2019



1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'*allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione. ⁽¹⁵⁾

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'*articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso *articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999*. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle *decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014*, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

4. Slittamento termini - integrazione art.68 DL 18/2020

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

“3bis. Al comma 4-bis, dell'articolo 68, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “fino alla data del 31 dicembre 2021” sono aggiunte le parole “e con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione prima del periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis la cui notifica è stata sospesa nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.”

Relazione

La presente proposta tiene conto della necessità di garantire l'attività di recupero che le Amministrazioni avevano già attivato prima dell'8 marzo 2020, data di inizio del periodo di sospensione dei versamenti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 (art. 68 del DL n. 18/2020), affidando i propri crediti all'agente della riscossione e che il Governo ha sospeso proprio in relazione alle difficoltà connesse a tale emergenza. La diluizione di maggior tempo per l'agente della riscossione di notificare le cartelle che ha in giacenza consente di non addensare in



un arco temporale troppo limitato la notifica di atti al cittadino, garantendo e una maggiore flessibilità e ripartizione nel tempo del carico fiscale.

La proposta presentata si inserisce in un quadro socio-economico fortemente provato da mesi di lockdown ed è volta a tutelare sia i crediti degli enti creditori affidati all'Agente della Riscossione prima dell'8 marzo 2020, che la gravosa attività che gli agenti della riscossione dovranno sopportare a seguito della riapertura dopo il periodo di sospensione di tutte le attività.

Testo integrale del DL 18/2020 con la modifica che verrebbe apportata

Art. 68 *Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. ⁽²⁶⁰⁾

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. ⁽²⁵⁹⁾

2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. ⁽²⁶¹⁾

3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

⁽²⁶²⁾

3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute. ⁽²⁶³⁾

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026. ⁽²⁶⁵⁾

4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, e con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione prima del periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis la cui notifica è stata sospesa nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021,

a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

- a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. ⁽²⁶⁴⁾

(259) Comma inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.

(260) Comma modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall' art. 154, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall' art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dall' art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' art. 22-bis, comma 2, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, dall' art. 9, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e dall' art. 2, comma 1, D.L. 30 giugno 2021, n. 99; vedi, anche, l' art. 4, comma 3, del medesimo D.L. n. 41/2021 e l' art. 9, comma 2 del citato D.L. n. 73/2021. In precedenza il presente comma era stato modificato dall' art. 1, comma 2, D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, a sua volta abrogato dall' art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, e sostituito dall' art. 1, comma 2, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. I citati D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021 sono stati entrambi abrogati dall' art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti D.L. n. 3/2021 e D.L. n. 7/2021. Antecedentemente, identica modifica a quella disposta dal citato art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. n. 125/2020 era stata prevista dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 159/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 129/2020.


(261) Comma inserito dall' art. 154, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dall' art. 1-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159. In precedenza identica modifica era stata disposta dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 159/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 129/2020.

(262) Comma modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' art. 154, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Infine, il presente comma è stato modificato dall' art. 13-septies, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. Da ultimo, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69; vedi, anche, l' art. 4, comma 3, del medesimo D.L. n. 41/2021. In precedenza, identica modifica era stata disposta dall' art. 4, comma 1, D.L. 30 novembre 2020, n. 157, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2020.

(263) Comma inserito dall' art. 154, comma 1, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, così modificato dall' art. 13-decies, comma 6, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. In precedenza, identica modifica era stata disposta dall' art. 7, comma 6, D.L. 30 novembre 2020, n. 157, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2020.

(264) Comma aggiunto dall' art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall' art. 4, comma 1, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69; vedi, anche, l' art. 4, comma 3, del medesimo D.L. n. 41/2021. In precedenza il presente comma era stato aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 159/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 129/2020.

(265) Comma così sostituito dall' art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69; vedi, anche, l' art. 4, comma 3, del medesimo D.L. n. 41/2021.



5. Termini entrata in vigore aliquote ECOTASSA

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

“15 bis. All'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole “L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo” sono sostituite dalle seguenti:

“L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo”

- b) al secondo periodo le parole “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”.


Relazione

La proposta emendativa si rende opportuna per eliminare il rischio di contenzioso relativo alle modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, di seguito Ecotassa, generalmente stabilite dalle Regioni in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio.

La sessione di bilancio con la quale viene approvata la legge di assestamento viene prevista, generalmente, nell'ultima settimana del mese di luglio. Seppure l'approvazione della stessa avviene in Aula entro il 31 luglio, termine ultimo per la modifica delle aliquote dell'Ecotassa a valere sul successivo anno, la pubblicazione sul bollettino ufficiale e la conseguente entrata in vigore avvengono nei giorni successivi a tale data. Questa consuetudine ha spinto il MEF ad osservare le leggi regionali rispondenti a tale sequenza temporale, sottoponendo all'attenzione delle Regioni il rischio che gli effetti della manovrabilità fiscale potessero produrre effetti dal secondo anno successivo a quello di approvazione della legge di assestamento.

Al fine di eliminare tale rischio si propone di spostare tale termine (intendendosi, al riguardo, quello di entrata in vigore della legge regionale contenente la previsione in tema di ecotassa) al 30 settembre, nel rispetto e in allineamento all'art. 3 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) che stabilisce che in nessun caso, le disposizioni tributarie possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

La proposta emendativa non comporta riflessi finanziari per lo Stato e per le Regioni trattandosi di norma meramente ordinamentale.



ALLEGATO 2

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (S 2426)

Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

Le Regioni e le Province autonome esprimono rammarico per il mancato coinvolgimento nella predisposizione delle modifiche al D. Lgs n. 81 del 2008, introdotte dal DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Apprezzando la volontà espressa dal Governo di riportare il tema della tutela del lavoratore tra le priorità dell’agenda politica, le Regioni e le Province autonome nello spirito di collaborazione istituzionale finalizzata alla ricerca di soluzioni concrete e semplici in grado di contrastare efficacemente il fenomeno delle morti sul lavoro (infortuni e malattie professionali), intendono rappresentare le criticità introdotte dalle modifiche apportate al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dal citato DL, pur ricercando le residue opportunità operative che si auspica il Ministero della Salute e Ministero del Lavoro vogliano supportare.

Preme, infine, rammentare – come già rappresentato dal Presidente Fedriga al Governo nell’occasione delle interlocuzioni per la presentazione del DL al Consiglio dei Ministri - che l’abrogazione dell’art. 13 comma 2, ovvero l’allargamento delle competenze in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’Ispettorato si pone in contrasto con la Legge 833/78 ove prevede che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia sia svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio (Legge 833/78 Istituzione del servizio sanitario nazionale che cita all’art. 2 comma 1: “Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue: ... b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari; ...).

L’azione di vigilanza avrebbe potuto ricevere ulteriore (e facile) impulso rafforzando le ASL e non già affiancando l’INL, Ente che, considerati i profili professionali del personale che lo sostanzia (legali, amministrativi), possiede abilità per i soli controlli formali (e non sostanziali) che si tradurranno in un mero intervento repressivo a danno (anche economico) alle imprese, peraltro in una fase in cui – superata auspicabilmente l’emergenza pandemica – l’impegno del Paese è supportare la ripresa.

Altresì, si evidenzia come nell’individuazione di due organi, entrambi deputati alla vigilanza su salute e sicurezza sulla totalità dei comparti, si sia disattesa una delle indicazioni del Senior Labour Inspectors Committee (SLIC), rappresentate nel REPORT ON THE EVALUATION OF THE ITALIAN LABOUR INSPECTION SYSTEM in esito all’audit condotto in Italia tra 11th – 15th of November 2019, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Lazio e Puglia che auspicava una ripartizione dei compiti tra ASL e ITL al fine di recuperare efficienza. (*We consider the avoiding of double inspections as only one aspect of this joint planning and coordination which*



could in general contribute to improve quality and efficiency. It could also be worth thinking to achieve a distribution of tasks between ASL and ILI/TLI in order to obtain a level of specialisation according to specific situation of each Region or Province and the available human resources. -(Evitare doppie ispezioni è solo un aspetto della pianificazione congiunta e del coordinamento che potrebbero in generale contribuire a migliorare qualità ed efficienza. Potrebbe anche valere la pena pensare di realizzare una ripartizione dei compiti tra ASL e ILI/TLI al fine di ottenere un livello di specializzazione in funzione della situazione specifica di ogni Regione o Provincia e delle risorse umane disponibili.)

Contesto

Per la tutela del lavoratore le Aziende Sanitarie Locali (ASL), ovvero il Sistema delle Regioni - dalla data di entrata in vigore della Legge 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale - ha garantito l'attività di controllo nelle imprese di ogni settore merceologico, pubblico e privato, quale modalità di intervento individuata ed esatta dal relativo Livello Essenziale di Assistenza (controllo nel 5% delle imprese attive).

Gli indici di frequenza infortunistica, al netto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, su un periodo di circa 40 anni, mostrano un decremento importante (Figura 1) che, seppure non possa essere attribuito esclusivamente all'azione delle ASL, è certamente esito anche dell'azione di prevenzione che le ASL hanno esercitato ed esercitano.




Figura 1 -Tassi di frequenza infortunistica. Industria e servizi. Infortuni denunciati in occasione di lavoro INAIL) su occupati (ISTAT) al netto del ricorso alla CIG (INPS)

Anche l'analisi condotta sui soli dati INAIL, relativi sia agli eventi che agli addetti, mostra – sul periodo 2000-2019 - per gli infortuni totali e per gli infortuni gravi analoghi trend decrescenti (Figura 2). Altresì, sul periodo 2000-2019, l'analisi degli eventi mortali riconosciuti da INAIL mostra una riduzione del tasso di frequenza su 1000 addetti di circa il 60% (Figura 3).




Figura 2 -Tassi di incidenza per 1000 addetti degli infortuni riconosciuti in occasione di lavoro (totali e gravi).




Figura 3 -Tassi di incidenza infortuni riconosciuti in occasione di lavoro (mortalità).

Nel corso degli ultimi anni, alle Regioni sono stati attribuiti i rilevanti obiettivi europei di decremento dei tassi di frequenza infortunistica¹, che hanno assunto e conseguito; alle Regioni le parti sociali e il Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) hanno chiesto che le ASL esplicassero interventi non formali, ma tali da supportare le imprese, motivate alla prevenzione, nell'adozione delle migliori prassi di tutela – e in questa logica, le Regioni hanno inserito nel Piano Nazionale della Prevenzione, e nei relativi Piani Regionali, i Piani Mirati di Prevenzione che ne sono concretizzazione.

In concreto le ASL vigilano annualmente su circa 130.000 aziende con un totale di circa 160.000 controlli che comprendono ispezioni in loco, verifiche documentali, indagini di polizia giudiziaria ed assistenza.

Le strategie che hanno consentito di raggiungere detti traguardi sono esito del coordinamento tra i componenti del Sistema Istituzionale rappresentato nel Comitato Regionale di Coordinamento art. 7 DLgs 81/08 (ed in passato dal DLgs 626/92) che è istituito presso ogni Regione e che opera nel rispetto del DPCM 21 dicembre 2007 ove è presieduto dal Presidente

¹ La Strategia Comunitaria 2007–2012 ha assunto l'obiettivo di conseguire una riduzione del 25% del tasso complessivo d'incidenza degli infortuni sul lavoro (Bruxelles, 21.2.2007, COM (2007)).



della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate.

Le Regioni hanno convocato i Comitati di Coordinamento, a norma del DPCM 21 dicembre 2007, come risulta dalle *Relazioni annuali* che sono trasmesse, a norma del citato DPCM, al Ministero della Salute ed al Ministero del lavoro.

Attraverso dette *Relazioni* le Regioni hanno comunicato gli interventi e i risultati conseguiti, i punti di forza e le criticità affrontate - per lo più ascrivibili all'assenza non solo fisica, ma di intenti, di taluni componenti istituzionali quali l'Ispettorato del Lavoro - nell'attività di coordinamento. Il rammarico è rappresentato dal non avere mai ricevuto dai Ministeri competenti un riscontro, ovvero un impegno a garantire una migliore operatività del Comitato attraverso azioni centrali.

L'attuale bozza del documento "Strategia Nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro", redatto sotto il coordinamento del Ministero della Salute, prevede il potenziamento del Comitato di coordinamento art. 7 e, in primis, del Comitato di coordinamento art. 5. Ma, con rammarico, si deve osservare che detta strategia, non è stata né valorizzata né richiamata dal Governo nell'attuale percorso teso a rafforzare l'azione di prevenzione a tutela dei lavoratori; né è stato valorizzato - rafforzandone l'azione anche attraverso ulteriori finanziamenti - il Piano Nazionale/Regionali della Prevenzione che lo SLIC, nel report già citato, individua quale Strategia nazionale ("A national strategy, based on epidemiological and other relevant data, exists (NPP) and is implemented in the Regions and Provinces. ...").


Nuovo scenario

Secondo le modifiche introdotte dal DL 146/2021, la competenza ispettiva per la materia salute e sicurezza sul lavoro viene affidata, dal disposto normativo che abroga il precedente art. 13 comma 2 DLgs 81/08, anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro: ciò, nella logica secondo la quale il raddoppio degli organi di vigilanza raddoppia i controlli, e, secondo un analogo automatismo, raddoppia i successi.

Al contrario, la presenza di un secondo organo di vigilanza costituisce essenzialmente elemento di forte criticità dell'azione di coordinamento che il nuovo art. 13 comma 4 DLgs 81/08, per il solo livello provinciale, pone in capo sia alle ASL che all'Ispettorato ("*A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le Aziende Sanitarie Locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuove e coordina sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. ...*").

Il primo ordine di problemi attiene all'evidente diverso impianto programmatico delle attività tra i due organi, ASL e Ispettorato, discendenti - rispettivamente - dal Ministero della Salute e dal Ministero del Lavoro.

Come noto, attualmente, le Regioni sono impegnate nell'iter di approvazione dei propri Piani Regionali di Prevenzione 2021-2025 (PRP) che sono declinazione degli obiettivi definiti dal Piano Nazionale. Detto Piano è strutturato in Programmi Predefiniti (PP), per l'appunto, correlati ad uno o più Obiettivi strategici e Linee strategiche dei Macro Obiettivi di riferimento. I PP:



- hanno caratteristiche uguali per tutte le Regioni
- sono vincolanti per tutte le Regioni
- vengono monitorati attraverso indicatori e valori attesi predefiniti, ovvero uguali per tutte le Regioni
- si differenziano tra regione e regione nella scelta delle AZIONI, che sono individuate in base a:
 - o *Profilo di salute regionale*
 - o *Profilo di equità regionale*
 - o *Analisi del contesto regionale*

Per il Macroobiettivo 4 “Infortuni e Incidenti sul lavoro, Malattie Professionali”, il PNP contempla 13 Obiettivi Strategici, 23 Linee Strategiche di intervento e 3 Programmi Predefiniti:

- PP6 Piano mirato di prevenzione
- PP7 Prevenzione in edilizia e agricoltura
- PP8 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro

Le ASL, a loro volta, sulla base della programmazione inserita dalle Regioni nei PRP al 31 agosto c.a. (termine dettato dal Ministero Salute), per un'operatività da avviare nel 2022 ed esplicitare lungo il quinquennio, stanno declinando le azioni regionali in interventi di controllo, compresi i Piani Mirati di prevenzione. Le loro programmazioni si consolidano attraverso il confronto realizzato in Comitato Provinciale art. 7 dove ai componenti sono presentati gli esiti dell'analisi territoriale di contesto epidemiologico e socio-economico da cui rileva la scelta del target cui applicare azioni di controllo, ovvero su cui realizzare PMP. In particolare, infatti, i PP identificano i Piani Mirati quale specifica metodologia di controllo che le ASL andranno ad applicare ad aziende afferenti non solo ad edilizia ed agricoltura, ma alla stessa tipologia di rischio, avendo sempre a riferimento i rischi individuati dal PNP.

Non essendo data evidenza di un analogo (e strutturato dal livello centrale a quello locale) impianto programmatico definito dal Ministero del Lavoro, l'auspicio è che l'Ispettorato Interregionale, intervenendo al Comitato, possa aggiungere a questa programmazione il proprio contributo, riconoscendo le priorità di intervento – ovvero condividendo le analisi – pur mantenendo la propria autonomia di intervento. Infatti, nella logica già richiamata, secondo la quale due organi raddoppiano i controlli, interventi congiunti tra ASL e ITL, dovranno essere numericamente contenuti, onde non incorrere in un dimezzamento degli interventi.

Un secondo ordine di criticità è rappresentato da quei disposti normativi contemplati nel DLgs 81/08 da cui discendono pareri o autorizzazioni o deroghe all'utente. In un elenco non esaustivo, si richiamano:

- Luoghi di lavoro Art. 63 comma 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 (1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'*ALLEGATO IV*) il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
- Luoghi di lavoro Art. 65 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 (1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei), possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari




esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

- Luoghi di lavoro Art. 67 1. *In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.*
- Amianto, Notifiche Art. 250 1. *Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro*
- Amianto, Piani di Lavoro Art. 256 5. *Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.*
- Dispositivi di Protezione Individuale Art. 197 comma 2 2. *Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.*

Fermo restando l'operatività dei servizi telematici che le Regioni hanno messo a disposizione degli utenti, anche a partire dai supporti informatici offerti dal Ministero della Salute (quali ad esempio quelli relativi all'amianto), occorrerà che il Governo definisca con quale criterio debbano essere ripartite le istanze che obbligatoriamente gli utenti dovranno inviare sia alle ASL che all'INL.

Un terzo ordine di problemi è rappresentato dalle reperibilità che le ASL assicurano alle Procure per gli interventi di polizia giudiziaria nell'immediatezza di infortuni mortali e gravi. Nel merito, si ritiene che – in linea di principio - le disponibilità dei due organi possano comporre senza soluzione di continuità i turni di reperibilità.

A questa rapida elencazione si aggiunge l'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, modificato dal DL 146, che prevede che le ASL e INL siano titolate ad adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro "a prescindere dal settore di intervento", con esclusiva ed unica limitazione riferita alla materia di prevenzione incendi. In questo contesto è opportuno che si realizzi un'interlocuzione tra il Sistema delle Regioni ed INL, che non si esaurisce nella definizione della modulistica (che INL ha già trasmesso alle proprie sedi), al fine di condividere quando si



concretizza la “grave violazione” che comporta l’irrogazione della sospensione. Il legislatore, infatti, ha definito un elenco di gravi violazioni che si prestano a dubbi interpretativi; a titolo di esempio si ritiene che la *Mancata formazione ed addestramento* sia fattispecie che trova applicazione esclusivamente qualora la normativa vigente preveda il contemporaneo obbligo di formazione ed addestramento, (rif. art. 77 comma 5, art. 116, 169).

Conclusioni

Fermo restando l’auspicio che le modifiche introdotte al DLgs 81/2008 possano tradursi in opportunità, si rappresenta la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione della sede istituzionale in cui realizzare il confronto ai fini di un efficace coordinamento tra Regioni/ASL e INL e si formulano le seguenti proposte di modifica all’articolo 13 del D.L. 146 del 2021.

[1] La Strategia Comunitaria 2007–2012 ha assunto l’obiettivo di conseguire una riduzione del 25% del tasso complessivo d’incidenza degli infortuni sul lavoro (Bruxelles, 21.2.2007, COM (2007)).



Disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Proposta emendamenti.

Decreto-Legge 146/2021, art. 13 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

A. In prima ipotesi si propongono i seguenti emendamenti:


Testo DL 146/2021	Emendamento (integrazioni / eliminazioni)	Motivazione
<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>c) all'articolo 13:</p> <p>1) <i>al comma 1, dopo le parole «e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»</i></p>	<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>c) all'articolo 13:</p> <p>1) <i>al comma 1, dopo le parole «e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»</i></p>	<p>La proposta di abrogazione intende perseguire lo scopo di efficienza ed efficacia dell'azione della PA evitando duplicazioni di competenze tra enti e ottimizzando l'azione di vigilanza nel rispetto delle competenze concorrenti di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché di quanto disposto dalla legge 833/78. Si ritiene che la previsione originale, considerata la rilevante modifica introdotta e le modalità di emanazione, non si allinei al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, escludendo di fatto quella fondamentale collaborazione</p>
<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>c) all'articolo 13:</p> <p>2) <i>il comma 2 è abrogato</i></p>	<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>c) all'articolo 13:</p> <p>2) ripristinare il comma 2, lettere a e b, e sostituire la lettera c come segue: «c) <i>ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del</i></p>	<p>Accogliendo la volontà del Governo di attribuire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ulteriori competenze al fine di agire sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, la proposta di modifica segue lo spirito di leale collaborazione tra Stato e Regioni nonché consente di introdurre le modifiche auspiccate dall'Ispettorato</p>



	<p><i>Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della salute, sentito il comitato di cui all'articolo 5, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge in relazione alle quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»</i></p>	<p>Nazionale del Lavoro a seguito di un processo condiviso tra tutti i soggetti istituzionali, secondo un disposto normativo già presente nella legislazione previgente ma mai attuato dai Ministeri competenti.</p>
--	--	--

B. In seconda ipotesi, in caso di mancato accoglimento degli emendamenti di cui alla tabella precedente, si propongono i seguenti emendamenti:


Testo DL 146/2021	Emendamento (integrazioni / eliminazioni)	Motivazione
<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'<u>articolo 8</u>: [...] 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'INAIL <i>garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilita', e alle malattie professionali denunciate.»;</i></p>	<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'<u>articolo 8</u>: [...] 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'INAIL <i>garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilita', e alle malattie professionali denunciate.»;</i></p>	<p>Si ritiene che al pari dell'Ispettorato nazionale del lavoro (che del resto non ha competenza per quanto riguarda infortuni e malattie professionali), anche alle Aziende Sanitarie Locali siano resi disponibili da INAIL i dati di livello nazionale, e non limitati all'ambito territoriale di competenza.</p>



<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>c) all'articolo 13: [...] 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.»;</p>	<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>c) all'articolo 13: [...] 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.»;</p>	<p>Si ritiene con tale emendamento di ripristinare l'attività di coordinamento provinciale in capo alle Aziende Sanitarie Locali. L'introduzione di due soggetti con ruolo di coordinamento, come previsto dalla formulazione attuale del DL 146/2021, non è del resto coerente con le finalità precisate nella relazione illustrativa, laddove si evidenzia che <i>“le modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 sono principalmente finalizzate ad incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche”</i>.</p>
<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>c) all'articolo 13: [...] 5) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attivita' svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;</p>	<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>c) all'articolo 13: [...] 5) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attivita' svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia di tale dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;</p>	<p>Si ritiene con tale emendamento di incaricare l'Ispettorato nazionale del lavoro di un'attività informativa indirizzata al Ministro del Lavoro e, per suo tramite, al Parlamento, relativa alla sola attività di contrasto del lavoro irregolare, dal momento che il compito di redigere annualmente <i>“una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni”</i> è già previsto tra i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, D.Lgs. 81/2008)</p>



<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonche', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. [...]</p>	<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonche', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 1-bis. Il comitato di cui all'articolo 5 definisce, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i criteri attuativi per l'accertamento delle gravi violazioni di cui all'Allegato I, e ne cura l'eventuale aggiornamento.</p>	<p>Nuovo comma 1 Si ritiene necessario che le fattispecie di violazioni gravi indicate dall'Allegato I e finalizzate all'adozione dei provvedimenti di sospensione siano integrate da criteri attuativi per l'adozione uniforme sull'intero territorio nazionale, dal momento che l'attuale formulazione si presta a interpretazioni eterogenee. A tal fine, si ritiene di assegnare al "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 81/2008 il compito di definire tali criteri attuativi entro 30 giorni e di curarne il successivo eventuale aggiornamento.</p>
<p>3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonche', su segnalazione</p>	<p>3. L'Ispettorato nazionale del lavoro ovvero l'Azienda sanitaria locale adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza</p>	<p>Nuovo comma 3 La proposta intende uniformare la modalita' di applicazione tra gli organi competenti.</p>



<p><i>di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.</i></p>	<p><i>degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.</i></p>	<p><i>di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.</i></p>
<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>e) all'articolo 51:</p> <p>1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero del Lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2) il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:</p> <p>«8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:</p> <p>a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;</p> <p>b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;</p> <p>c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3bis.»</p>	<p>Art. 13, comma 1 Al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>e) all'articolo 51:</p> <p>1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero del Lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, <i>acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano</i>, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2) il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:</p> <p>«8-bis. <i>Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro, alle Aziende Sanitarie Locali e all'INAIL i dati relativi:</i></p> <p>a) <i>alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;</i></p> <p>b) <i>ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;</i></p> <p>c) <i>al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3bis.»</i></p>	<p>Nuovo comma 1-bis La presente proposta intende perseguire lo spirito di leale collaborazione tra Stato e Regioni anche in relazione al fatto che alcune Regioni, con propri atti legislativi, hanno da tempo dato attuazione alla disposizione indicata.</p> <p>Nuovo comma 8-bis Si ritiene che al pari dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'INAIL, anche le Aziende Sanitarie Locali ricevano i dati previsti, dal momento che tali dati, come precisato al comma 8-ter, sono "utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza", compito proprio del Servizio Sanitario Regionale.</p>

